



REGIONE DEL VENETO

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

Direzione Pianificazione Territoriale


CRITERI E INDIRIZZI OPERATIVI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AGRICOLE DI PREGIO

di cui alla LR n. 17/2022 (art. 3, comma 1, lettera c, punto 4).



6673b345





SOMMARIO
.....

1) PREMESSE.....	4
2) IL SISTEMA RURALE.....	6
3) DEFINIZIONE DEI CRITERI.....	7
• Matrice di individuazione delle aree agricole di pregio.....	9
4) SCHEDE INFORMATIVE	10
4.1) Criteri fondamentali	10
• Criterio A1) Aree del sistema del territorio rurale del PTRC.....	10
A1.1) Aree ad elevata utilizzazione agricola	
A1.2) Aree ad agricoltura mista e naturalità diffusa	
• Criterio A2) Metodologia per la valutazione delle capacità d'uso dei suoli.....	12
A2.1) Classe I	
A2.1) Classe II	
4.2) Criteri integrativi	14
• Criterio B1.1) Terreni agricoli ricadenti nei “contesti figurativi” delle ville venete	14
• Criterio B2.1) Terreni agricoli con funzione di connessione naturalistica nella rete ecologica.....	16
• Criterio B3.1) Prati stabili	17
• Criterio B3.2) Terreni agricoli interessati da irrigazione strutturata a carattere collettivo.....	18
5) INDIRIZZI OPERATIVI	20



1) PREMESSE

Si ricorda, innanzitutto, che sotto il profilo legislativo, l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e la collocazione di tali impianti anche in aree agricole è espressamente prevista dall'articolo 12, comma 1, del D.lgs. n. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità". Il medesimo decreto legislativo prevede la possibilità di installare tali impianti in zone classificate agricole dallo strumento urbanistico con il solo limite della tutela e valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

In seguito, le "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10/10/2010 hanno fissato i criteri per l'individuazione, da parte delle Regioni, delle "aree non idonee", ovvero di quelle aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali e/o del paesaggio.

Per quanto attiene alle aree agricole, nell'Allegato 3 al Decreto sopra richiamato, vengono annoverate "le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo".

Per quanto attiene agli impianti solari fotovoltaici con moduli a terra, la Regione Veneto, in una prima fase, ha provveduto a tale individuazione con la DCR n. 5/2013, dettagliando anche i siti e le aree agricole ritenute non idonee all'installazione di tali impianti.

Nel paragrafo G dell'Allegato A della deliberazione di cui sopra sono infatti individuate, come non idonee, le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003) secondo le modalità operative illustrate; nel seguente paragrafo H sono individuate, come non idonee, le "aree ad elevata utilizzazione agricola" individuate dal PTRC adottato con DGRV n. 372/2009, secondo le modalità e le condizioni ivi introdotte.

Successivamente la Regione, a seguito della costante evoluzione della legislazione nazionale di settore - volta a perseguire gli obiettivi europei di decarbonizzazione al 2050 nell'ambito della transizione ecologica in atto e di riduzione della dipendenza energetica - ha dettato, con LR n. 17 del 19/07/2022, una più articolata disciplina normativa per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra.

In seno alla recente legge regionale sono individuati, inoltre, al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, gli "indicatori di presuntiva non idoneità" delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici. All'art. 3), comma 1, lettera C) Agricoltura, punto 4, la suddetta legge regionale, nel procedere all'individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità in base le diverse materie di tutela, annovera anche le "aree agricole di pregio", come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b) ed individuate ai sensi dell'articolo 5. Viene altresì precisato che tale individuazione va effettuata "tenendo in considerazione la presenza di infrastrutture di connessione già presenti e gli indirizzi e le direttive per le aree del sistema rurale del PTRC, e avuto riguardo alla *"Metodologia per la valutazione delle capacità d'uso dei suoli del Veneto"* elaborata dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale".

Inoltre, l'art. 2 "Definizioni", lett. b) della LR n. 17/22, definisce le "aree agricole di pregio", quali "aree caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate, dalla continuità e dall'estensione delle medesime, contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica".



La medesima legge regionale dispone, all'art. 5, che le province e la Città Metropolitana di Venezia, sentiti i comuni ed avvalendosi del Tavolo tecnico di cui all' articolo 6, comma 7, individuino, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della legge, le aree agricole di pregio in argomento.

Solo decorso il termine dei centoventi giorni, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali", può diffidare le Province e la Città Metropolitana di Venezia a provvedere entro i successivi trenta giorni. Decorso il termine di trenta giorni, la Giunta regionale provvede all'individuazione, entro i successivi novanta giorni, anche nominando un commissario ad acta.

Per supportare l'individuazione delle aree agricole di pregio, assegnata dalla legge regionale direttamente alle province e la Città Metropolitana di Venezia, il Tavolo tecnico regionale, come istituito con Decreto del Segretario generale della Programmazione n. 12 del 13/10/2022, ha ritenuto di procedere:

- ad una definizione di maggior dettaglio dei criteri ritenuti fondamentali per l'individuazione delle aree "agricole di pregio" già enunciati dalla legge regionale, nonché dei criteri integrativi derivanti dalle specificità territoriali, paesaggistiche e socio-culturali delle sette province venete (par. 3 e 4);
- all'elaborazione di indirizzi operativi che supportino l'applicazione dei suddetti criteri (par. 5).

Ogni Provincia, infatti, nutre un rapporto conoscitivo privilegiato con le parti del territorio agricolo regionale che afferisce nei confini amministrativi di propria competenza e si configura come l'Ente, in sinergia con le proprie Amministrazioni comunali, in grado di individuare quelle porzioni circoscritte di territorio agricolo che necessitano - per il loro intrinseco pregio agricolo, agroecosistemico, paesaggistico e culturale - una maggiore salvaguardia rispetto alle trasformazioni territoriali, quali appunto l'installazione di impianti fotovoltaici o agrovoltaici con moduli posizionati a terra.



2) SISTEMA RURALE

Alla luce di quanto previsto dalla DGR n. 816 del 06/06/2017, il territorio comunemente denominato agricolo, classificato dai precedenti Piani Regolatori Generali (PRG) perlopiù come ZTO E, assume particolare valore per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente naturale, della morfologia del suolo, dei corsi d'acqua e della vegetazione, nel rispetto della funzione economico-produttiva dell'attività agricola, nonché per la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio e dell'architettura rurale.

Nella LR n. 24/1985, le "zone agricole" risultavano definite, ai sensi dell'art. 2, come "terreni di cui alla lettera E) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, individuati come tali negli strumenti urbanistici e, nei Comuni che non abbiano individuato le zone territoriali omogenee ai sensi di detto decreto, tutti i terreni ricadenti al di fuori della perimetrazione di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765". In forma del tutto innovativa, l'art. 11 della suddetta legge regionale ha previsto la suddivisione del territorio agricolo in sottozone (E1, E2, E3, E4), per ciascuna delle quali individua gli interventi considerati compatibili con le caratteristiche delle stesse (produzione agricola tipica e specializzata; funzione agricolo-produttiva; con frammentazione fondiaria e vocazione residenziale; con preesistenze abitative).

In proposito, la LR n. 11/2004, pur disciplinando in linea generale l'uso del territorio, continua a mantenere una specifica normativa per le zone agricole nel titolo V, facendo tuttavia scomparire la sovrapposizione tra territorio agricolo e zona territoriale omogenea E, di cui al DM del 1968, come si ricava già dalla rubrica del titolo stesso, in cui la zona agricola oggetto di tutela delle precedenti leggi viene ad essere sostituita dal "territorio agricolo". Gli Atti di Indirizzo regionali applicativi della LR n. 11/2004 e s.m.i. (LUR) - in particolare l'All. D alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 dicembre 2009, n. 3811 - forniscono la seguente definizione di "territorio rurale: "insieme del territorio non urbanizzato, utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, che si caratterizza per la necessità di salvaguardare gli aspetti storico-culturali delle attività tradizionali con le politiche di sviluppo delle attività agricole sostenibili".

Le norme del titolo V della legge regionale, pur disciplinando aspetti attinenti all'uso urbanistico del territorio, così come all'edificazione, lasciano, tuttavia, al pianificatore il compito di definire la consistenza ed i limiti - e successivamente, nel PI, anche l'articolazione - dello spazio territoriale da considerare "territorio agricolo". Inoltre, l'uso del territorio rurale, diventando oggetto dell'attività di pianificazione locale, viene ad essere interessato dai principi generali dell'art. 2 della LR n. 11/2004, ai quali lo stesso processo di pianificazione deve uniformarsi; in particolare, la "tutela del paesaggio rurale" e la salvaguardia del territorio, la quale comporta l'"utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente".

L'art. 43 della LUR stabilisce poi i principi e i limiti della tutela del territorio agricolo, che assume pertanto una connotazione che va oltre la "destinazione agricola" dello stesso, inglobando significati di natura ambientale e paesaggistica.

Al di là delle definizioni di carattere normativo, che attengono principalmente alla disciplina urbanistica ed edilizia, il concetto di "sistema rurale" meglio si presta a definire la complessità e la dinamicità della categoria territoriale considerata; il territorio rurale, per la complessità e la varietà dei caratteri che lo contraddistinguono, andrebbe infatti considerato come un "sistema rurale", a sua volta declinato altri sottosistemi (agricolo produttivo, agroambientale, paesaggio agrario, architettura rurale).



3) DEFINIZIONE DI CRITERI

Partendo dal testo della LR n. 17/22, anche in base al combinato delle disposizioni, si sono estratti i sottostanti macrocriteri (A1 e A2) ritenuti fondamentali per l'individuazione delle aree agricole di pregio nell'ambito del sistema rurale regionale, come precedentemente illustrato e definito.

Tali macrocriteri sono stati poi declinati in una selezione di criteri - sulla base della loro significatività, estensione e continuità rispetto al sistema rurale regionale - come riepilogati nella sottostante tabella e illustrati nelle schede informative del seguente par. 4, da attuare secondo gli indirizzi operativi descritti al par. 5.

CRITERI FONDAMENTALI	
A1	Aree del sistema rurale del PTRC
A1.1	Aree ad elevata utilizzazione agricola
A1.2	Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa
A2	Metodologia per la valutazione delle capacità di uso dei suoli
A2.1	Classe agronomica I
A2.2	Classe agronomica II

Innanzitutto, una prima basilare individuazione delle “aree agricole di pregio” deriva dalla sovrapposizione cartografica delle aree afferenti al criterio A2 (A2.1 e A2.2) e a su quelle afferenti al criterio A1 (A1.1 e A1.2), che presentano caratteristiche omogenee per tutto il territorio regionale in ragione della presenza di una elevata densità di usi agricoli del suolo, nonché di agrobiodiversità diffusa, combinata con le migliori caratteristiche fisico-chimiche di fertilità dei suoli.

In secondo luogo, per meglio definire e caratterizzate le “aree agricole di pregio” così preliminarmente individuate, ciascuna Provincia potrà avvalersi di ulteriori criteri integrativi (B1.1, B2.1, B3.1, B3.2) riconducibili a diverse aree tematiche (B1 - patrimonio storico-architettonico e del paesaggio, B2 - Ambiente, B3 - Agricoltura e irrigazione), da selezionare in ragione delle proprie vocazioni agricolo-produttive e specificità territoriali (culturali, paesaggistiche, ambientali, ecc.), come riepilogati nella tabella che segue ed illustrati nelle schede informative del par. 4, da attuare secondo gli indirizzi operativi descritti al par. 5.

CRITERI INTEGRATIVI	
B1	Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio
B1.1	Terreni agricoli ricadenti in contesti figurativi delle ville venete
B2	Ambiente
B2.1	Terreni agricoli con funzione di connessione naturalistica nella rete ecologica
B3	Agricoltura e irrigazione
B3.1	Prati stabili
B3.2	Aree servite da irrigazione strutturata a carattere collettivo

Infine, qualora nell'ambito delle simulazioni cartografiche effettuate risulti opportuno considerare ulteriori criteri per definire in maniera più caratterizzante e rappresentativa le “aree agricole di pregio” nel territorio



provinciale, è possibile attingere, operando un scelta limitata nel numero e adeguatamente motivata, al seguente elenco di ulteriori criteri integrativi, laddove presenti, riferibili alle banche dati convenzionalmente utilizzate per il Quadro conoscitivo (QC) degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale (PTCP) e degli strumenti urbanistici comunali (PAT) ai sensi della DGR n. 3811/2009.


ULTERIORI CRITERI INTEGRATIVI	
PTCP	Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici
PTCP	Aree con sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico
PTCP PD	Paesaggi da rigenerare - Paesaggi prati stabili
PTCP	Zone umide
PTCP	Aree ad alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a regime di protezione
PTCP	Aree umide (di origine antropica)
PTCP/PAT	Agro centuriato
PTCP VR	Ambiti agrari art. 95 NT
PTCP VI	Zone agricole di particolare pregio art. 21 NT Aree con sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico art. 55 NT
PTGM VE	Ambiti ad alta vocazione produttiva agro-territoriale di pregio art. 41
PTCP RO	Colture di pregio art.120 NT
PTCP	Trasformabilità aggiunte dal comune es. "Ambiti interni al Graticolato di buona integrità paesaggistica"
PAT	Invarianti di natura agricolo-produttiva, ambientale e paesaggistica
PAT	Aree di interesse storico, ambientale e artistico
PAT	Aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto
PAT	Rappresentazione e classificazione degli elementi storici che caratterizzano il paesaggio agrario
PAT	Ulteriori classi aggiuntive

Qualora si scelga di procedere alla valutazione dei criteri integrativi tramite attribuzione di pesi, si raccomanda di far prevalere, in considerazione della reale connotazione delle aree da individuare, gli aspetti afferenti all'area tematica "agricoltura e irrigazione".

Ad ogni buon conto, il quadro generale dei criteri fondamentali ed integrativi è consultabile nella seguente tabella riepilogativa, quale matrice generale per l'individuazione delle "aree agricole di pregio" nei territori provinciali.



MATRICE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AGRICOLE DI PREGIO				
Criteri	Piano/Fronte	Livelli informativi		Note
		Livello	Classi	
A) Criteri fondamentali				
A1	Are del sistema rurale del PTRC			
A1.1	PTRC	Are ad elevata utilizzazione agricola	e1103015007_areeagricoltura_tipo="Are ad elevata utilizzazione agricola"	Qc
A1.2	PTRC	Are di agricoltura mista a naturalità diffusa	e1103015007_areeagricoltura_tipo="Are di agricoltura mista a naturalità diffusa"	Qc
A2	Capacità di uso dei suoli			
A2.1	ARPAV	Curia della capacità di uso dei suoli 1:50.000, Classe I	e14030500150k_kc_cl="Classe I"	GeoPontale ARPAV
A2.2	ARPAV	Curia della capacità di uso dei suoli 1:50.000, Classe II	e14030500150k_kc_cl="Classe II"	GeoPontale ARPAV
B) Criteri integrativi				
B1	Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio			
B1.1	PAT	Tereni agricoli recedenti in contesti figurativi delle ville venete	b0403051_CompMonument	Qc
B2	Ambiente			
B2.1	PAT	Tereni agricoli con funzione di connessione naturalistica nella rete ecologica	b0404021_ValorifiteleNatur	Qc
B3	Agricoltura e irrigazione			
B3.1	AVEPA	Prati stabili		Portale Avepa
B3.2	Consorzio Bonifica ANBI regionale	Tereni agricoli interessati da irrigazione strutturata a carattere collettivo	Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura	Signum-Crea
B) Ulteriori criteri integrativi				
PTCP	Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici		e0502011_AmbPregioPaesagg	Qc
PTCP	Aree con sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico		e0503021_SistAgrariePreg	Qc
PTCP PD	Paesaggi da rigenerare – Paesaggi prati stabili		e0503051_PaesaggiRigenerare – tipo="prati"	Qc
PTCP	Zone umide		e0104041_zonemide	Qc
PTCP	Are ad alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a regime di protezione		e0302021_areecollinat	Qc
PTCP	Are umide (di origine antropica)		e0302081_areeumideantropiche	Qc
PTCP/PAT	Agro centuriato		b0103031_AgroCenturiato	Qc gruppo b
PTCP VR	Ambiti agrari art. 95 nt		e0501081_AmbitiAgrari	Tav 5
PTCP VI	Zone agricole di particolare pregio art. 21 NT		PAESAGGI_AGRARI_LTP98_SP	Tav 5, 1.A
PTGM VE	Aree con sistemazioni agrarie di pregio paesaggistico art. 55 NT		e0502011_Orti	Tav 5
	Ambiti ad alta vocazione produttiva agro-territoriale di pregio art. 41		e0502021_Vigne	Tav 6
PTCP RO	Culture di pregio art. 120 nt		e0603031_DestinazioniColumbi, CAT_UTI=08	Tav 6
PAT	Trasformabilità aggiunte dal comune es. "Ambiti interni al Graticolato, di buona integrità paesaggistica"		b0405011_TrasformAggA	Qc gruppo b - aggiunte
PAT	Invarianti di natura agricole-produttiva, ambientale e paesaggistica		b0205011_AgricoloA	Qc gruppo b
PAT	Are di interesse storico, ambientale e artistico		b0303011_Tuella - TipoTut=12	Qc gruppo b
PAT	Are rappresentative dei paesaggi storici del Veneto		b0303011_Tuella - TipoTut=14	Qc gruppo b
PAT	Rappresentazione e classificazione degli elementi storici che caratterizzano il paesaggio agrario		e0701011_CompStoricheA	Qc gruppo c
PAT	Criteri aggiuntivi...			



4) SCHEDE INFORMATIVE

4.1) CRITERI FONDAMENTALI

- **Criterio A1) AREE DEL SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE DEL PTRC:**
 - A1.1) AREE AD ELEVATA UTILIZZAZIONE AGRICOLA**
 - A1.2) AREE AD AGRICOLTURA MISTA E NATURALITÀ DIFFUSA**

Come già anticipato, la LR n. 17/22, definisce le “aree agricole di pregio”, quali “aree caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate, dalla continuità e dall’estensione delle medesime, contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica”. Inoltre, tra i criteri indicati per la loro individuazione, dispone di procedere “...tenendo in considerazione la presenza di infrastrutture di connessione già presenti e gli indirizzi e le direttive per le aree del sistema rurale del PTRC”.

In proposito, si ricorda che il “sistema del territorio rurale” previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento Regionale (PTRC), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020, si articola in quattro fattispecie di aree rurali, come definite nell’art. 7 delle Norme tecniche di piano, nelle quali la pianificazione territoriale e urbanistica viene svolta perseguendo le specifiche finalità descritte negli artt. 8-11 delle medesime norme.

Tale “sistema del territorio rurale”, se si esclude la fascia settentrionale montana, presenta una diffusa utilizzazione agricola, variabilmente caratterizzata dalla commistione tra agricoltura e urbanizzazione. Nell’alta pianura, nelle zone pedemontane e collinari, si rinvencono principalmente le aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa, mentre le aree agropolitane e le terre fertili si distribuiscono a macchia di leopardo in tutta la pianura, nella fascia sia centrale che bassa. In particolare, le aree fertili di maggiore estensione si rinvencono nella parte meridionale e orientale del territorio regionale, dove storicamente si sono realizzati gli interventi di bonifica idraulica ed agraria.

La metodologia informatica adottata per l’identificazione cartografica delle diverse categorie di aree del sistema rurale, in linea di massima, tiene conto dell’uso agricolo del suolo (fogli catastali e varie classi/sottoclassi di Corine Land Cover), rappresentati in termini di graduazione dei valori percentuali della superficie coltivata.

Tra le quattro aree individuate dal PTRC 2020, solo due, ovvero le aree ad elevata utilizzazione agricola e le aree ad agricoltura mista e naturalità diffusa, di cui agli artt. 10-11 delle NT, rispettano le caratteristiche enunciate dalla LR n. 17/22 per le aree agricole di pregio.

Si illustrano, di seguito, le definizioni normative del criterio sopra illustrato, indicando altresì le fonti conoscitive e gli strumenti cartografici utili all’individuazione.

o **Definizioni:**


- **Aree ad elevata utilizzazione agricola:** in presenza di agricoltura consolidata e caratterizzate da contesti figurativi di valore dal punto di vista paesaggistico e dell’identità locale (art. 7 e, lett. c delle NT del PTRC 2020);
- **Aree ad agricoltura mista e a naturalità diffusa:** ambiti in cui l’attività agricola svolge un ruolo indispensabile di manutenzione e presidio del territorio e di mantenimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali (art. 7 e, lett. d delle NT del PTRC 2020).



o **Individuazione:**

- Tav. 1A- “Terra” del PTRC approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020; file_shape reperibili nel Geoportale della Regione Veneto (IDT), al seguente link: <https://idt2.regione.veneto.it/>

Tav. 1A - “Terra” del PTRC 2020



Province	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Verona
Superficie Territoriale Provinciale (ha)	361.378,16	247.992,14	247.133,03	214.374,45	182.407,41	272.301,44	309.749,84
Aree del sistema rurale del PTRC 2020 (ha)*							
Aree ad elevata utilizzazione agricola	0,00	57.783,41	80.136,32	77.932,93	96.335,70	29.907,13	71.431,10
% su STP	0,00	30,35	32,43	36,35	52,81	10,98	13,37
Aree ad agricoltura mista e a naturalità diffusa	10.254,19	75.257,20	0,00	14.409,73	0,00	68.357,35	50.715,74
% su STP	2,84	23,30	0,00	6,72	0,00	25,10	23,06

* da Geoportale della Regione del Veneto



- **Criterio A2) METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ D'USO DEI SUOLI:**

A2.1) CLASSE I

A2.1) CLASSE II

La LR 17/22 tratteggia le “aree agricole di pregio” anche come “...aree caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate, dalla continuità e dall'estensione delle medesime” da individuare, tra i vari criteri citati all'art. 3, anche “...avuto riguardo alla “Metodologia per la valutazione delle capacità d'uso dei suoli del Veneto” elaborata dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale”.

A livello regionale la capacità d'uso dei suoli è uno strumento fondamentale per molti aspetti della pianificazione territoriale, con particolare riferimento ai progetti che impongono trasformazioni d'uso, in quanto consente di operare le scelte più conformi alle caratteristiche dei suoli e dell'ambiente in cui sono inseriti. I suoli, quindi, vengono classificati essenzialmente allo scopo di metterne in evidenza i rischi di degradazione derivanti da usi inappropriati.

In particolare, la Land Capability Classification (LCC) è una classificazione finalizzata a valutare le potenzialità produttive -per utilizzazioni di tipo agro-silvo-pastorale- sulla base di una gestione sostenibile, cioè conservativa della risorsa suolo. Tale interpretazione viene effettuata in base sia alle caratteristiche intrinseche del suolo (profondità, pietrosità, fertilità), che a quelle dell'ambiente (pendenza, rischio di erosione, inondabilità, limitazioni climatiche), ed ha come obiettivo l'individuazione dei suoli agronomicamente più pregiati, e quindi più adatti all'attività agricola, consentendo di preservarli da altri usi.

Al riguardo, si ritiene che debbano essere tenuti in considerazione i terreni che per le loro caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, presentano la maggior fertilità, ovvero la capacità di fornire prodotti agricoli, e siano così in grado di realizzare appieno le vocazioni agricole peculiari di ciascun territorio provinciale.

Le prime due classi di capacità d'uso del suolo possono ragionevolmente individuare i suoli che presentano le minori limitazioni al pascolo e alle coltivazioni agricole nel territorio regionale.

Si illustrano, di seguito, le definizioni scientifiche del criterio sopra introdotto, indicando altresì le fonti conoscitive e gli strumenti cartografici utili all'individuazione.

- **Definizioni:**

- **Capacità d'uso dei suoli a fini agro-forestali:** intesa come la potenzialità del suolo a ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee (Giordano A. – “Pedologia” - UTET, Torino 1999), è basato sul sistema della Land Capability Classification (LCC) definito negli Stati Uniti dal Soil Conservation Service USDA (Klingebiel e Montgomery – “Land capability classification” - Agricultural Handbook n. 210, Washington DC 1961).

Seguendo questa classificazione i suoli vengono attribuiti a otto classi, indicate con i numeri romani da I a VIII, che presentano limitazioni crescenti in funzione delle diverse utilizzazioni. Le classi da I a IV identificano suoli coltivabili; la classe V suoli frequentemente inondati, tipici delle aree golenali, le classi VI e VII suoli adatti solo alla forestazione o al pascolo, l'ultima classe (VIII) suoli con limitazioni tali da escludere ogni utilizzo a scopo produttivo.

- **Classe I:** suoli arabili senza o con poche limitazioni all'utilizzazione agricola. Non richiedono particolari pratiche di conservazione e consentono un'ampia scelta tra le colture diffuse nell'ambiente.
- **Classe II:** suoli arabili con moderate limitazioni, che riducono la scelta colturale o che richiedono alcune pratiche di conservazione, quali un'efficiente rete di affossature e di drenaggi.

- **Individuazione:**


- **“Carta della capacità d'uso dei suoli del Veneto”** in scala 1:250.000 e la carta in scala 1:50.000 (quest'ultima con un maggior livello di dettaglio delle informazioni ma con minor copertura del territorio regionale) sono disponibili sul geoportale dell'ARPAV ai link:



<http://geomap.arpa.veneto.it/maps/265>;

https://geomap.arpa.veneto.it/layers/geonode_data:geonode:CICapUsoSuoli50k2

**METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE
DELLA CAPACITÀ D'USO DEI SUOLI DEL VENETO
Centro Veneto Suolo e Bonifiche
Novembre 2019**



Province	Belluno	Treviso	Venezia	Padova	Rovigo	Vicenza	Verona
Superficie territoriale provinciale (ha)	361.378,16	247.992,14	247.133,03	214.374,45	182.407,41	272.301,44	309.749,84
Classi di capacità di uso del suolo (ha)*							
Classe I	0,00	4.205,13	0,00	1.707,42	0,00	6.313,16	0,00
% su STP	0,00	1,70	0,00	0,80	0,00	2,32	0,00
Classe II	0,00	72.124,02	90.244,15	122.461,88	26.114,13	69.875,86	74.468,65
% su STP	0,00	29,08	36,52	57,13	14,32	25,66	24,04

* da Geoportale della Regione del Veneto



4.1) CRITERI INTEGRATIVI

- **Criterio B1.1) TERRENI AGRICOLI RICADENTI NEI “CONTESTI FIGURATIVI” DELLE VILLE VENETE**

La LR 17/22, nel descrivere le aree agricole di pregio, si sofferma nello specificare che tali aree risultano “...*contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari*”.

Infatti, tra gli indicatori di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici, all’art. 3, comma 1, lett. C, punto 2) sono già individuati i paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico e delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (art. 4 del DM n. 17070/2012), nonché i paesaggi agrari e terrazzati come individuati dal PTRC di cui al comma 1, lett. A, punto 3) del sopraccitato art. 3.

Oltre a tali circoscritti paesaggi rurali, nel territorio agricolo, si ritiene debba essere prestata particolare attenzione e sensibilità ai contesti di valore scenico ed estetico, nonché ai rapporti visivo-percettivi tra edifici e complessi monumentali con valore storico-architettonico e aree agricole contermini.

Ne sono eccellente esempio i contesti figurativi individuati nel Sistema dei Valori del PTRC, ai sensi dell’art. 22, lett. j) della LR n. 11/2004, riguardanti le 24 ville di Andrea Palladio, già individuati dalla LR n. 17/2022, (art. 3, lett. A, punto 4), tra gli indicatori di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Tuttavia, lo scenario complessivo offerto dalle restanti 3828 ville venete (IRVV) e dai loro contesti figurativi - concentrate per lo più nelle province di Treviso, Padova, Venezia, Verona e Vicenza, nonché nella Val Belluna e lungo i fiumi del Polesine - costituisce un ulteriore patrimonio storico-culturale, diffuso e discontinuo, ma che allo stesso tempo presenta un valore unitario.

Infatti, il territorio agricolo regionale risulta disseminato da un diffuso patrimonio storico-architettonico (ville venete), ma anche storico-testimoniale (corti rurali, complessi religiosi, archeologie industriali, ecc.), anche non vincolato ai sensi del D. Lgs n. 42/2004, il cui contesto agricolo riveste un valore evocativo e identitario del paesaggio locale.

I contesti figurativi con carattere agricolo vanno pertanto tenuti liberi da infrastrutture, quali quelle energetiche, che finiscono per modificarne l’ampiezza, ostacolarne le vedute d’insieme e ad ampio raggio, limitarne i con visuali, nonché alterare l’immagine complessiva dell’edificio o complesso architettonico di riferimento, specie quando quest’ultimo rappresenta un iconema, ovvero un tratto distintivo del paesaggio locale, che concorre a costruire il senso di appartenenza delle popolazioni al proprio territorio.

Si illustrano, di seguito, le definizioni normative del sottocriterio sopra illustrato, indicando altresì le fonti conoscitive e gli strumenti cartografici utili all’individuazione, da utilizzare in maniera integrata al fine di giungere all’individuazione di maggior dettaglio.

- **Definizione:**

- **Contesto figurativo:** intorno, non solo urbanistico ma anche agricolo, di edifici e complessi monumentali con valore storico-architettonico, che mira a conservare, oppure addirittura ricomporre, la loro immagine ambientale e paesaggistica, in quanto parte significativa dell’identità culturale dei luoghi (Da PTRC 2020, Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, par. 3.3).


- **Individuazione:**

- **PTRC 2020 “Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto”, 3.2)** “Le ville venete - Elenco e localizzazione”;
- **Catalogo delle Ville venete**, consultabile sul sito dell’Istituto regionale Ville Venete (IRVV), al seguente link: <http://irvv.regione.veneto.it/index.php?wp=INDEX>
- **PTCP approvati**, di cui agli elaborati cartografici e alle norme tecniche dedicate al tema;



- Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del Piano di Assetto Territoriale (PAT), tema: valori e tutele culturali (All. B1 alla DGR 3811/2009, classe b0403051).

**PTRC 2020 “Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto” -
3.2) Le ville venete - Elenco e localizzazione**



• Criterio B2.1) TERRENI AGRICOLI CON FUNZIONE DI CONNESSIONE NATURALISTICA NELLA RETE ECOLOGICA

La LR 17/22, nel definire le caratteristiche salienti delle aree agricole di pregio, si sofferma altresì nello specificare che tali aree risultano “...*contraddistinte dalla presenza di ...ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica*”.

Nel territorio regionale, è ormai chiaramente definita la rete ecologica, ovvero il sistema interconnesso di habitat di cui salvaguardare la biodiversità, le specie animali e vegetali potenzialmente minacciate. È sempre importante, nella rete ecologica (regionale, provinciale e comunale) creare e/o rafforzare il sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed elementi naturali isolati, andando così a contrastare la frammentazione e i suoi effetti negativi sulla biodiversità.

In proposito, si ritiene che debba essere prestata doverosa attenzione alle aree agricole che connettono le aree di naturalità con altri elementi di valore naturalistico, svolgendo un'importante funzione protettiva nei confronti dei nuclei della rete ecologica, già individuali a scala regionale e provinciale, riguardo agli effetti deleteri della matrice antropica. Le aree agricole svolgono infatti funzioni di conservazione della biodiversità, di connessione con gli elementi della rete, ma anche di erogazione di servizi ecosistemici.

In relazione a quest'ultimi, è infatti fondamentale garantire la fruibilità della rete per le popolazioni umane locali: la rete ecologica, infatti, una volta definito come suo obiettivo prioritario quello della conservazione della biodiversità, si presta ad andare a costituire un sistema paesistico capace di supportare funzioni di tipo ricreativo e percettivo. Il miglioramento del paesaggio, infatti, diventa occasione per la creazione, ad esempio, di percorsi a basso impatto ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentono alle persone di attraversare il territorio e di fruire delle risorse paesaggistiche (boschi, siepi, filari, corsi d'acqua, zone umide ecc.) ed eventualmente di quelle territoriali (luoghi della memoria, posti di ristoro, ecc.).

Tutto ciò può trovare attuazione se non vengono realizzate barriere fisiche - quali ad esempio gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, caratterizzati peraltro da ampie estensioni - alla libera circolazione delle specie animali e alla fruizione umana.

Si illustrano, di seguito, le definizioni normative del criterio sopra introdotto, indicando altresì alcune fonti conoscitive e gli strumenti cartografici utili all'individuazione, da utilizzare in maniera integrata al fine di giungere all'individuazione di maggior dettaglio.

○ **Definizione:**

- **Aree agricole con funzione di connessione naturalistica:** terreni agricoli ricadenti nelle varie unità funzionali della rete ecologica (buffer zones, corridoi ecologici principali e secondari, stepping stones), che svolgono rispettivamente funzioni di protezione ecologica e filtro rispetto ai nodi della rete (core area), di collegamento lineare o diffuso, continuo o discontinuo tra le differenti aree nucleo, nonché per alcune specie o gruppi di specie sia faunistiche che floristiche, limitando gli effetti dell'antropizzazione (da DGR n. 3811/2009).

○ **Individuazione:**

- **PTRC: Tav. 02 Biodiversità** (artt. 26-27 NT);
- **PTCP approvati**, di cui agli elaborati cartografici e alle norme tecniche dedicate al tema;
- **Tav. 4 “Carta della Trasformabilità” del Piano di Assetto Territoriale (PAT)**, tema: valori e tutele naturali (All. B1 alla DGR 3811/2009, classe b0404021).



- **Criterio B3.1) PRATI STABILI**

Negli obiettivi ed indirizzi di qualità paesaggistica del PTRC, in tutte le aree del sistema rurale, si rinviene anche quello teso all'integrità e qualità ecologica dei sistemi prativi, in quanto funzionali al mantenimento della biodiversità e caratteristici della qualità dei luoghi.

Si tratta di coltivazioni foraggere erbacee fuori avvicendamento che occupano il terreno per un periodo superiore a cinque anni; comprendono prati permanenti (quando il foraggio viene, di norma, raccolto mediante falciatura) e pascoli (quando il foraggio viene utilizzato, di regola, soltanto dal bestiame pascolante).

Per quanto attiene ai cosiddetti "prati stabili", questi sono prati che non vengono arati o dissodati per molto tempo (anche fino a un centinaio di anni), che sono quindi lasciati a coltivazione spontanea, dove non si diserba e non sono attuati trattamenti antiparassitari. Le uniche pratiche agricole praticate sono lo sfalcio, l'irrigazione e la concimazione organica con effluenti di allevamento.

Un'importante distinzione all'interno dei prati stabili vuole quelli di pianura, solitamente gestiti in regime irriguo e quelli in zone collinari o montane, solitamente gestiti in regime non irriguo. Sulla base di questa distinzione, che determina anche la quantità di vegetazione che si sviluppa, si possono effettuare ogni anno 2/3 tagli nei prati asciutti e 4/5 in quelli irrigui.

I prati stabili si caratterizzano, inoltre, per la presenza di diverse specie erbacee – per questo si definisce anche prato "polifita" – che a seconda della stagione di sfalcio possono conferire ai prodotti caseari trasformati sapori e aromi anche molto diversi tra loro.

Il prato stabile è dunque un ecosistema ricco in biodiversità vegetale e animale; l'azzeramento degli input di origine chimica riveste, anche un ruolo essenziale per la salvaguardia della qualità dei corpi idrici.

Negli ultimi vent'anni si registra un progressivo calo dei prati stabili, in termini d'estensione occupata, nella nostra Regione, come si evince dalla sottostante tabella.

Uso del suolo nel Veneto, CORINE Land Cover (ha)*					
Classificazione CORINE II livello	1990	2000	2006	2012	2012-1990
Prati stabili	35,707	35,546	34,089	33,381	-7%

* Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del Veneto (PAC 2021-27) - Scheda informativa "Uso del suolo".

La normativa europea prevede l'impegno al mantenimento dei prati vista la loro fondamentale importanza sotto il profilo ambientale, sia al fine di salvaguardare l'ecosistema sia per il loro importante ruolo nel favorire il sequestro del carbonio.

- **Definizione:**

- **Prati stabili:** il prato è un terreno agricolo inerbato per più di un anno. Fino ad un anno (un ciclo colturale) si parla invece di erbaio. Nel caso in cui il cotico erboso venga mantenuto per più di 5 anni, si parla di prato stabile o, meglio, prato permanente, ovvero di formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura o erpicatura e vengono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione.

- **Individuazione:**

- **Registro dei prati permanenti** di cui all'articolo 3 del DM n. 1922/2015, poi sostituito dall'articolo 14 del D.M. n. 5465/2018, che ne monitora l'evoluzione, rinvenibile nella sezione dedicata del Portale del Sistema Agricolo Nazionale (SIAN): <https://www.sian.it>
- **AVEPA:** lista di tutte le dichiarazioni di uso del suolo, suddivise per Provincia, rese in Fascicolo Aziendale, dal 2015 al 2022, consultabile al link: <https://www.avepa.it/paesc>



- **Criterio B3.2) TERRENI AGRICOLI INTERESSATI DA IRRIGAZIONE STRUTTURATA A CARATTERE COLLETTIVO**

Si ricorda nuovamente che la LR 17/22 descrive le “aree agricole di pregio” anche come “...aree caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate, dalla continuità e dall'estensione delle medesime” da individuare, tra i vari criteri citati all'art. 3, anche “...tenendo in considerazione la presenza di infrastrutture di connessione già presenti”.

Nell'infrastrutturazione del territorio agricolo, va anche considerato il sistema di infrastrutture di connessione idrica tra distretti che compongono i comprensori irrigui. Si è infatti consolidato il principio che l'acqua sia una risorsa scarsa, avente un valore economico da gestire secondo criteri di efficienza e, in agricoltura, ciò si è tradotto nell'obiettivo di garantire la massima efficienza possibile delle infrastrutture di adduzione e distribuzione dell'acqua tra i vari distretti d'irrigazione.

Va evidenziato che nel territorio regionale l'attività irrigua viene svolta con modalità differenti, in ragione delle diverse condizioni ambientali, della disponibilità di risorsa idrica e delle diverse colture; tali differenze portano a poter distinguere nel territorio regionale interessato dall'irrigazione le “aree ad irrigazione strutturata”, dove l'impianto garantisce il soddisfacimento del fabbisogno irriguo delle colture, dalle “aree a irrigazione non strutturata”, dove l'apporto di acqua irrigua avviene attraverso strutture non dedicate e non è in grado di soddisfare un fabbisogno irriguo.

In tale contesto, dunque, assumono particolare rilevanza i terreni agricoli interessati da “irrigazione strutturata a carattere collettivo” (circa 200.000 ettari, di cui 150.000 ettari con canalette a gravità e 50.000 ettari con impianti a pressione, complessivamente pari al 34% del totale irriguo), realizzati con ingenti finanziamenti pubblici.

Le informazioni circa l'individuazione dei terreni sono disponibili presso i gli undici Consorzi di Bonifica del Veneto - che si estendono per 1,2 milioni di ettari (65% della superficie regionale) e circa la metà, ovvero 600.000 ettari, rappresentano terreni soggetti ad irrigazione - ai quali è affidata la realizzazione e gestione delle azioni e degli interventi da eseguirsi nel relativo comprensorio, finalizzati alla conservazione e difesa del suolo, alla utilizzazione delle acque per usi prevalentemente irrigui e alla salvaguardia dell'ambiente.

Si illustrano, di seguito, le definizioni afferenti al criterio sopra specificato, indicando altresì le fonti informative utili all'individuazione.

- **Definizioni:**

- **Area irrigua strutturata:** si intende la superficie delle Unità territoriali omogenee irrigue (UTO) - cioè delle aree sottese da una rete di canalizzazioni o condotte che dipartono da un unico punto di presa o derivazione - dove sono presenti le infrastrutture con funzione irrigua, siano esse a pelo libero per gravità o a reti tubate in pressione.


- **Individuazione:**

- **Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN)**, tramite i Consorzi di Bonifica e Irrigazione territorialmente competenti: <https://sigrian.crea.gov.it/>



Tipologie di irrigazione nel Veneto

(Elaborazione grafica della UO Bonifica e Irrigazione da dati SIGRIAN - Consorzi di Bonifica, con aggiornamento al 2022)



4) INDIRIZZI OPERATIVI

La definizione dei criteri fondamentali per l'individuazione delle aree agricole di pregio precedentemente illustrati, come enunciati e dedotti dalla LR n. 17/22, segue caratteri omogenei per tutto il territorio regionale, tuttavia la scelta dei criteri integrativi va senza alcun dubbio declinata in ragione delle specificità (geomorfologiche, pedologiche, climatiche, agricolo-produttive, socio-economiche, paesaggistiche, culturali) che contraddistinguono ciascun territorio agricolo provinciale.

Tali specificità variano, ovviamente, in relazione alla posizione geografica dei territori agricoli provinciali, ovvero se le Province ricadono principalmente in pianura (Venezia, Rovigo), anche a ridosso della costa o della laguna, oppure se includono zone collinari (Padova, Vicenza, Treviso, Verona) o montane (Belluno, Verona, Vicenza), in quanto l'agricoltura viene esercitata in maniera differenziata in termini di orientamenti colturali, di produzioni tipiche e di qualità, di pratiche e tecniche tradizionali, ecc. anche in ragione delle caratteristiche geo morfologiche e climatiche dei territori, della fertilità dei suoli e della disponibilità delle acque irrigue, nonché dell'eredità storico-culturale e delle dinamiche socio-economiche in atto.

Risulta difficile individuare a priori un'estensione minima o massima di superficie da attribuire alle aree agricole di pregio. Quest'ultime, in linea generale, si configurano come porzioni circoscritte di territorio provinciale che condividono caratteristiche omogenee, in riferimento alle quali si ritiene possano essere unitariamente attuate - sulla base di valutazioni di carattere geografico, agricolo, storico, paesaggistico ed insediativo - azioni strategiche di tutela dalle trasformazioni territoriali.

Tuttavia, va prestata particolare attenzione all'estensione e alla localizzazione, su base provinciale, delle aree agricole considerate (sulla base dei criteri A1) e A2), in quanto è ormai consolidato, in sede di giurisprudenza amministrativa, che non possono essere posti, nelle aree agricole, divieti generalizzati e non motivati alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili.

Va anche tenuto conto, che la LR n. 17/22 agevola la realizzazione, nel territorio agricolo, degli impianti energetici con moduli ubicati a terra nella fattispecie progettuale dell'agrovoltaico piuttosto che del solo fotovoltaico, quindi che i terreni agricoli occupati dagli impianti, in molti casi, potranno garantire la continuità della coltivazione, anche se non di tutte le colture agricole precedentemente praticabili.

Per quanto attiene al criterio A1) che riguarda le aree del sistema agricolo individuate dal PTRC 2020, si osserva che tutte le province (eccetto quella montana Belluno) risultano interessate dalle "aree ad elevata utilizzazione agricola" (criterio A1.1), includendo ampie zone pianeggianti, ma solo alcune (Padova, Vicenza, Verona e marginalmente Belluno) ricomprendono "aree ad agricoltura mista e naturalità diffusa" (criterio A1.2), in quanto includono zone collinari e pedemontane.

In linea di principio, l'individuazione cartografica delle aree del sistema rurale del PTRC ha efficacia fino all'eventuale successiva nuova delimitazione effettuata dai Comuni in sede di redazione del PAT.

Tuttavia, qualora il PAT non avesse ancora provveduto alla restituzione delle suddette aree a scala comunale e le Province ritengano opportuno restituire i perimetri con maggior dettaglio, si consiglia di effettuare tale delimitazione attestandosi sui limiti fisici del territorio (strade, corsi d'acqua e canali, ecc.), anche in considerazione della struttura proprietaria e organizzativa delle aziende agricole, della continuità delle colture praticate, della relazione con il tessuto urbanizzato, ecc.

Con riferimento al criterio fondamentale A2), solo poche Province (Treviso, Padova e Vicenza) risultano interessate dai suoli ricadenti nella classe I, i più fertili ma di limitata estensione, mentre quasi tutte le Province (eccetto quella montana di Belluno) presentano suoli inclusi nella classe II, tipici della pianura alluvionale, in particolare quella centrale.



In proposito, si ritiene opportuno che siano valutate, negli ambiti territoriali afferenti alle classi agronomiche considerate, solo le aree effettivamente investite dalle attività agricole, tralasciando le categorie di usi reali del suolo non agro-silvo-pastorali.

Con riferimento invece al criterio integrativo B1.1), relativo ai contesti agricoli figurativi delle ville venete, va osservato che questi interessano sia le “aree ad elevata utilizzazione agricola” sia le “aree ad agricoltura mista e naturalità diffusa”, in quanto risultano presenti in maniera diffusa in tali aree per fattori localizzativi legati a dinamiche storiche di natura sia economica che culturale caratteristiche dell’evoluzione del territorio veneto.

In altri casi, sia le “aree ad elevata utilizzazione agricola” sia le “aree ad agricoltura mista e naturalità diffusa” del criterio A1) rilevano la presenza di aree agricole con funzione di connessione naturalistica nella rete ecologica (criterio B2.1), come individuata a livello regionale (PTRC), provinciale (PTCP) e comunale (PAT). In entrambe le fattispecie di aree agricole, infatti, è possibile riscontrare sia i nuclei della rete (core area), che sono convenzionalmente rappresentati dai siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), sia le aree di protezione e transizione (buffer zones) e gli elementi lineari o areali di collegamento tra questi, ovvero i corridoi ecologici (primari e secondari) e le isole ad elevata naturalità (stepping stones). Inoltre, la dotazione di infrastrutture verdi (siepi, filari, boschetti e fasce tampone) e la presenza di vie d’acqua e altre zone umide, qualora presenti nelle aree agricole considerate, concorre ad implementare il valore ecologico-naturalistico dell’agroecosistema nel suo complesso.

Per quanto attiene il criterio integrativo B3.2, va rilevato che l’irrigazione strutturata a carattere collettivo interessa principalmente le province di Treviso e di Vicenza, nonché parte delle province di Verona e di Padova, nelle quali l’irrigazione supporta la pratica di colture agricole di pregio quali, ad esempio, i prati stabili e le risaie.

Tuttavia, consultando i Consorzi di Bonifica territorialmente competenti, è possibile conoscere, anche negli ambiti serviti da irrigazione mista oppure di soccorso, gli interventi di riconversione a irrigazione strutturata comunque puntualmente presenti.

Infine, è consigliato verificare - a titolo ricognitivo e per verificare di non incorrere in casi palesemente contraddittori - la coerenza tra le aree agricole di pregio individuate, che si configurano come indicatori di presuntiva non idoneità, e le aree con indicatori di idoneità, di cui all’art. 7 della LR n. 17/22, rinvenibili nel sistema rurale, quali ad esempio: i terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano destinati ad uso produttivo da almeno cinque annate agrarie; le aree interessate da discariche o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, a condizione che non abbiano acquisito una ulteriore e preminente valenza ambientale o paesaggistica riconosciuta dalla pianificazione ambientale e paesaggistica; ect.

Al riguardo, è rilevante verificare la coerenza, per quanto preventivamente possibile, anche con le “aree non idonee” di cui all’art. 20, comma 7, del D.Lgs n. 199/2021, sempre quelle fattispecie di siti e aree che possono ricadere nel territorio rurale.

A tal fine, è possibile accedere alla banca dati regionale (attualmente ancora in corso di definizione) per la ricognizione delle “aree con indicatori di idoneità”, che verrà messa a specifica disposizione delle Province.

